

Avv. CARLO BRAGA

Via Tosio, 11 - 25121 BRESCIA

Tel. 030/3750502 - 030/2898553

Fax 030/3756445

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

SEZIONE DI BRESCIA

RICORSO GIURISDIZIONALE DI LEGITTIMITA'

proposto da

Associazione Amici della Terra - Club di Lago d'Idro e Valle Sabbia con sede in Idro, Brescia (cf 96027700176) con sede in Idro, Brescia in persona del presidente Gianluca Bordiga

nonché, personalmente, dai signori

Bordiga Gianluca, residente a Polpenazze del Garda (cf BRD GLC 63B03 B157G)

Elena Bini, residente ad Idro (cf BNI LNE 60H44 B157F)

Vaglia Elisabetta residente ad Idro (cf VGL LBT 66D67 H717N)

Formenti Giuseppe, residente ad Agnosine (cf FRM GPP 48P11 A082D)

Saliceto Roberto, residente in Idro (cf SLC RRT 55R14 F205B)

Gasparini Adriano, residente ad Idro (cf GSP DRN 59P03 E280G)

rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Braga del Foro di Brescia [cf BRG CLF 58S24 B157G, recapiti ex art. 136 C.P.A. pec: carlofrancesco.braga@pec.ordineavvocatibrescia.it telefax 030 3756445] loro procuratore e domiciliatario in Brescia Via Tosio n. 11, come da mandato a margine del presente atto

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

nei confronti di

Comune di Lavenone, in persona del sindaco pro tempore

Comune di Anfo, in persona del sindaco pro tempore

Comune di Bagolino in persona del sindaco pro tempore

e per quanto occorrer possa

Infrastrutture Lombarde spa con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore

Enel Green Power spa con sede in Roma, in persona del legale rap-

Anche per gli eventuali motivi aggiunti deleghiamo a rappresentarci ed a difenderci per ogni fase e grado del presente giudizio e per l'eventuale giudizio di ottemperanza, l'avv. Carlo Braga ed eleggiamo domicilio presso il suo studio in Brescia, Via Tosio n.11. Conferiamo allo stesso ogni più ampio potere ivi compresi il potere di chiamare terzi in giudizio, di nominare altri procuratori e di eleggere domicilio presso altri procuratori, di conciliare, di transigere, di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare rinunzie. Prendiamo atto che presso lo studio sono conservati dati personali utili allo svolgimento del mandato professionale con la presente autorizziamo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.I. gs.196/03 gli effetti del D.L gs.196/03.

Brescia 3.05.2014,
Associazione Amici della Terra - Club di Lago d'Idro e Valle Sabbia

Elena Bini,

Vaglia Elisabetta

Formenti Giuseppe,

Saliceto Roberto,

Gasparini Adriano,

Bordiga Gianluca,

per autentica
(avv. Carlo Braga)

presentante pro tempore

e con notifica

Ministero per le infrastrutture e trasporti in persona del ministro pro tempore,

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore

Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro pro tempore

Provincia Autonoma di Trento in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore

Comune di Idro in persona del sindaco pro tempore

Comune di Bondone (TN) in persona del sindaco pro tempore

per ottenere l'annullamento

- del decreto D.G. 7 marzo 2014 n. 1949 di chiusura della Conferenza di Servizi che approva definitivamente il Progetto definitivo di realizzazione delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del Lago d'Idro;
- del progetto definitivo e preliminare di messa in sicurezza del Lago d'Idro, fatto proprio da Regione Lombardia, in parte qua dell'Accordo di Programma 2008 e del decreto n.488/2012
- di ogni atto antecedente, presupposto e conseguente, ivi compresi, se ed in quanto necessario:
- il decreto di compatibilità ambientale con prescrizioni del 17 aprile 2013, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
- le conferenze dei servizi tenutesi presso la Regione Lombardia in data 9 gennaio 2014, 23 gennaio 2014

nonchè per ottenere

- Il ristoro dei danni sia da "contatto procedimentale" sia soprattutto per il pregiudizio che dovesse subire l'ambiente in ragione dell'eventuale esecuzione del progetto, di cui si darà contezza e prova in corso di causa.
- La vittoria delle spese del giudizio.

Con espressa riserva di presentazione di domanda cautelare.

I

1. L'associazione "Amici della Terra Club del Lago d'Idro e Valle Sabbia" è

una associazione costituita con atto 15 novembre 2007 registrato a Salò il 20 febbraio 2007 (doc. n. 1) , associazione facente parte della Associazione Amici della Terra – Italia (doc. n. 2), associazione riconosciuta con Decreto Ministro dell’Ambiente del 20 febbraio 1987 (doc. n. 3).

I signori Bordiga Gianluca, Elena Bini, Vaglia Elisabetta Formenti Giuseppe, Saliceto Roberto, Gasparini Adriano, oltre che essere soci fondatori del associazione ricorrente sono in gran parte residenti in Comune di Idro e tutti hanno contatto con il Lago d’Idro e per questo propongono, personalmente il presente gravame.

2. Sul BURL Regione Lombardia del 12 marzo 2014 è stato pubblicato il decreto datato 7 marzo 2014 n. 1949 con il quale il dirigente dell’UO difesa del suolo ha disposto la conclusione del procedimento di conferenza dei servizi relativa alla “Realizzazione delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d’Idro. Progetto Definitivo”

3. Contro tale decreto nonché contro il progetto approvato e le precedenti conferenze dei servizi i ricorrenti, convinti non solo della non utilità dell’opera per i fini dichiarati ma anche della pretestuosità della stessa e, soprattutto del profondo danno ambientale correlato alla realizzazione delle opere di progetto, spiegano la presente impugnativa affidata alle ragioni di fatto e di diritto che seguono

II

1. Il Lago d’Idro è un importante bacino naturale, espressamente classificato, dall’art. 91 comma 1 lett. “e” del d. lgs n.152/2006 (cd. Codice dell’Ambiente), “area sensibile”, nonché dichiarato, sulla sponda trentina, S.I.C. “sito di importanza comunitaria”.

2. Il lago d’Idro è alimentato principalmente dal fiume Chiese, nella sua duplice funzione di immissario ed emissario.

3. Il Lago, così formatosi, è stato caratterizzato da un perfetto equilibrio millenario che ha garantito prosperità ai popoli e al paesaggio, attribuendo a quest’ultimo caratteri di genuina bellezza.

4. Il predetto equilibrio eco-sistemico, tuttavia, è stato interessato da un intervento infrastrutturale, realizzatosi nel secondo decennio dell’Ottocento, durante il Regno Lombardo Veneto sotto la dominazione Austriaca, diretto alla realizzazione della strada di collegamento che unisce Brescia a Trento, ritenuta ora come allora una importante arteria viaria.

Tale intervento ha inciso sia pur minimamente sul corso del fiume Chiese che iniziò a scorrere contro l'argine opposto di natura argillosa.

5. A livello di tale argine è nota da sempre la presenza della c.d. Paleofrana e cioè, in altri termini, un grande volume di terra attivatosi in epoca post-glaciale nella gola dell'incile naturale del Lago, in movimento fisiologico continuo e composta da materiale incoerente.

Proprio la Paleofrana, a torto o a ragione, dopo la scadenza del 25 Ottobre 1987 della Concessione allo sfruttamento abnorme delle acque del Lago D'Idro avvenuta per Regio Decreto nel 1917, ha rappresentato l'incipit ovvero il presupposto di fatto sulla cui imprescindibile base sono stati elaborati ed adottati gli atti impugnati.

Lo spiega molto bene la relazione generale al progetto di messa in sicurezza del Lago d'Idro oggetto di questo gravame:

“Il presente progetto riguarda le opere per la messa in sicurezza idraulica del Lago d'Idro.

[...]. La causa prima che genera la necessità di una messa in sicurezza del lago d'Idro è costituita dalla presenza di un fenomeno franoso attivo che interessa la sponda sinistra del fiume Chiese, subito a valle dell'attuale traversa di sbarramento. Le misure topografiche eseguite a partire dal 1985 hanno evidenziato che l'intera massa franosa, resa particolarmente plastica in periodi di forte imbibizione, è in lento scivolamento verso valle. La constatazione del movimento in atto indica chiaramente che l'ammasso franoso non ha ancora raggiunto una configurazione definitiva di equilibrio e porta decisamente a considerare la situazione assai pericolosa per la possibilità che, in casi di eventi meteorici particolarmente intensi e prolungati, il movimento dell'ammasso possa accelerare fino a determinare un collasso più o meno generale, con invasione del fondo valle. Il verificarsi di un calamitoso evento di dissesto causerebbe l'ostruzione dell'emissario del Lago e degli organi di scarico e di regolazione artificiali attualmente presenti (galleria degli Agricoltori e traversa di sbarramento); in tale scenario il lago vedrebbe crescere il proprio livello”.

6. L'origine glaciale del Lago D'Idro ed in particolare le escursioni naturali (*incise sulle Rocce in località Sàse del Territorio del Comune di Idro*) a cui lo stesso era stato nei millenni soggetto, sono state infatti compromesse da opere di regolazione artificiale abnorme che per settant'anni hanno consentito di svasare il

Lago fino a sette metri verticali per fini idroelettrici ed irrigui prelevando dal Lago enormi quantità del bene demaniale acqua, dal 1917 al 1987, durante la concessione, con prelievi che sono arrivati ad essere anche di centimetri 28 verticali nel corso di una sola notte ovvero circa 3,5milioni di metri cubi. Appare evidente che simile escursione non poteva e non doveva essere giustificata su un Lago com'è il Lago D'Idro, rientrante nel Novero dei Grandi laghi Alpini.

Le opere di regolazione artificiale abnorme per utilizzi idroelettrici ed irrigui hanno determinato una costante serie di innalzamenti e abbassamenti del Lago, causando svariati danni: erosione delle Rive, distruzione sistematica della Fauna ittica sia durante la fase di deposizione delle uova (*che avviene a pelo d'acqua*) che per l'alterazione repentina della temperatura dell'acqua, nonché il grave depauperamento del Paesaggio Lacuale.

Senza la pretesa di essere esaustivi, si ricordano in proposito i seguenti e principali accadimenti:

- sino al 1987, la S.L.I. (Società del Lago d'Idro) determinava un'escursione di ben 7 metri, oscillanti tra 370m idrometrici (= 368 s.l.m.) e i 363m idrometrici;

- dopo il 1987, scaduta la 70ennale concessione e preso atto che il livello a 363m idrometrici praticamente prosciugava il Lago, l'Autorità di Bacino del Po suggeriva una fase di sperimentazione al fine di una revisione e riduzione dell'escursione abnorme concepita nel 1917;

- il Regolamento del 2002 stabiliva in 3,25m a partire dalla quota di massima regolazione l'escursione sufficiente a soddisfare le necessità ai fini idroelettrici ed irrigui dei comparti produttivi che godono per 70 anni della concessione dei 7 metri verticali.

- il R.I.D. (Registro Italiano Dighe) imponeva di abbassare il livello di massimo invaso da 370 a 368, e in un secondo tempo da 368m idrometrici a 367m idrometrici, assicurando pur sempre un'escursione di 3,25 metri;

- il Prefetto di Brescia, infine, con Accordo del 23 gennaio 2007, fissava il livello di massimo invaso a 368,5 con escursione massima consentita di 1,5 metri.

Queste ultime quote di massima regolazione ed escursione sono quelle attualmente vigenti e risultano adeguatamente compatibili con le esigenze ambientali e paesaggistiche.

7. E' necessario precisare che le opere in progetto utilizzano in modo pretestuo-

so il pericolo Paleofrana, che peraltro deve ancora essere conclamato di quale categoria si tratti, al fine di intervenire sul territorio con opere che consentano fisicamente la possibilità di attuare la regolazione di 3,25 m prevista dal Regolamento 2002, ad oggi impossibile da realizzare a seguito e della Legge del 2008 sul Deflusso Minimo Vitale (*il cui rispetto rende impossibile abbassare il Lago al di sotto di quota 367m*) e dell'imposizione del RID di non superare la quota 368,50m per motivi di sicurezza, fintantoché non sarà messa in sicurezza la stessa Paleofrana.

Il Lago d'Idro, infatti, è dotato di due gallerie sotterranee (Denominate "degli Agricoltori" e "dell'Enel") che sono serventi a finalità irrigue (*consentono all'acqua di arrivare in Pianura Padana anche quando il Lago si trova ad una quota inferiore all'uscita dell'incile naturale ovvero del Deflusso Minimo Vitale*) ed idroelettriche (*l'acqua e il suo "salto" arrivano direttamente nella centrale Idroelettrica dell'Enel posta 30 Km a valle del Lago, nel Comune di Vobarno*)

Del resto, che siano queste le finalità primarie del progetto, poi denominato di messa in sicurezza, ora impugnato è cosa certa, non foss'altro perché a riconoscerlo è stato il progetto stesso, allorquando ha riconosciuto, alla pag. 3 della propria relazione, che *"Il Lago d'Idro è uno dei primi laghi alpini europei ed il primo lago naturale italiano ad essere stato sottoposto a regolazione artificiale con il duplice scopo irriguo e di produzione idroelettrica"*.

Ciò, dunque, spiega le ragioni per le quali la natura glaciale e l'equilibrio naturale del lago siano state manifestamente "violentate" da "opere di regolazione umana".

8. In questo ambito si colloca il progetto di messa in sicurezza qui impugnato, le cui effettive finalità non sono affatto dirette, come si vedrà, al raggiungimento del fine dichiarato.

9. Per effettuare tale verifica appare necessario descrivere molto brevemente la condizione del lago odierna e la condizione che si verificherebbe per mezzo del progetto, ricordando che oggi l'escursione massima consentita è di 1,5 metri in ragione dell'accordo Prefettizio del 2007.

9.1 situazione e condizione attuale

La predetta escursione (massimo invaso 368,5 metri sul livello del mare e minimo invaso 367 metri sul livello del mare) è effettuata fundamentalmente grazie a

tre “accorgimenti tecnici” collocati nel Comune di Idro.

Schematicamente si tratta di:

- una traversa composta da paratoie poste nel punto in cui il lago si immette nel fiume chiese;
- la galleria degli Agricoltori, dichiarata peraltro non più collaudabile per vetustà;
- la galleria dell'Enel.

Con l'escursione oggi vigente (praticamente metri 1,30), sul Lago si rispettano sia le essenziali esigenze ambientali e paesaggistiche ma anche lo svolgimento di attività idroelettriche ed irrigue, pur con compensazioni di volumi da parte dei bacini trentini; compensazioni che potrebbero essere notevolmente ridotte se venissero introdotti nel comparto agricolo moderni accorgimenti in ordine alle modalità di irrigazione, di raccolta d'acqua e di risparmio idrico, peraltro in ossequio a quanto già prevede la Direttiva 200/60/CE in materia.

9.2 situazione e condizione all'esito della realizzazione delle opere in progetto

Tutte le escursioni a cui sopra si è fatto cenno (sino a quella da ultimo in vigore), si sono principalmente verificate vuoi per il prospettato pericolo derivante dalla Paleofrana e dell'incollaudabilità della Galleria degli Agricoltori, vuoi per la mancanza di una adeguata e moderna disciplina giuridica, oggi sopravvenuta e idonea a salvaguardare gli habitat naturali e l'ambiente, quali beni primari da preferirsi rispetto agli sfruttamenti economici. In primis per la mancanza della nuova regola di gestione condivisa ed equilibrata delle acque, e del nuovo ente gestore, che dev'essere paritetico ovvero contempli una funzione essenziale ed attiva dei quattro Comuni lacustri, per controllo e salvaguardia del Bene Demaniale. Attualmente, in mancanza di essi, Regione Lombardia intende fare riferimento al Regolamento 2002 e all'ente gestore S.L.I. che prosegue in “prorogazio” a supporto di un Commissario regionale.

Ora, le soluzioni al problema di sicurezza affrontate nel progetto impugnato, sono state quelle di realizzare una nuova traversa e una nuova Galleria degli Agricoltori fuori dal perimetro della Paleofrana, di modo che ove quest'ultima cedesse, lo svaso del lago sarebbe comunque garantito. (la “galleria dell'Enel” rimane invece immutata).

Il progetto – e veniamo al punto - va però oltre a questa soluzione sinteticamen-

te descritta e stabilisce altresì che i lavori di messa in sicurezza comporteranno una nuova escursione pari a 3,25 metri. (oltre al doppio di quella oggi prevista nell'Accordo Prefettizio)

I progettisti si sono preoccupati di precisare che *“Si evidenzia comunque che il progetto prevede che la nuova traversa consenta un'escursione della regolazione di 3,25 m al massimo, e non di 7 metri come gli esistenti manufatti di regolazione (traversa di sbarramento e galleria degli Agricoltori). [in realtà l'oscillazione oggi vigente è di 1,5 metri, per effetto dell'Accordo Prefettizio del 2007, ndr] Il progetto garantisce, limitando il range di variazione, che la variazione dei livelli sia contenuta rispetto al passato. In ogni caso stante il progetto qui impugnato, la pratica di regolazione idrica, seppur contenuta rispetto al passato, dovrebbe continuare e di conseguenza il Lago d'Idro continuerà ad avere un regime non naturale”* e ad essere gestito con logiche di sfruttamento indiscriminato e in contrasto con il Paesaggio.

Secondo quanto sopra, pertanto, tale oscillazione verrebbe assicurata nell'ambito della massima regolazione a 370 metri e comporterà un livello minimo dell'acqua a quota 366,75 quindi al di sotto della soglia dell'incile naturale ovvero della soglia del Fiume Chiese Emissario.

Ora, poiché il Lago a quest'ultima quota verrebbe ancora abbassato al di sotto della quota dell'incile naturale, cosa ad oggi fisicamente possibile solo grazie alla galleria degli Agricoltori, la Regione Lombardia si è trovata di fronte ad un problema tecnico-giuridico che va sotto il nome di D.M.V. (= deflusso minimo vitale), imposto dal diritto comunitario e ora anche nazionale.

Il D.M.V. è la condizione minima di “circolazione di acqua” che deve essere garantita nei bacini, poiché in difetto si creerebbero acque stagnanti e la “vita acquifera” morirebbe.

Si ricorda, in proposito, l'articolo 56 del d.lgs 152/2006 a mente del quale “la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale negli alvei sottesi nonché la polizia delle acque”; nonché l'art. 145 del medesimo decreto ove si stabilisce che “Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garan-

tire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati”.

Ebbene, alla quota di minimo invaso determinata dall'oscillazione di 3,25 metri voluta dal progetto, il DMV non poteva essere garantito, sicché la Regione, come accorgimento tecnico per mantenere i parametri del deflusso minimale, ha inserito nel progetto qui impugnato la c.d. “Savanella”, cioè un canale ricavato con uno scavo sul fondo, per metà fondo in destra orografica, del Fiume Emissario all'incile e lungo il primo tratto del Fiume stesso, in zona perimetrata a rischio frana, al fine di abbassare il suo letto naturale. Si segnala che è stata sottolineata dagli stessi progettisti la pericolosità di scavare l'alveo del Fiume al piede della Paleofrana, tanto che lo scavo è stato ridotto al fine di ridurre il pericolo.

Con tale artificio, il DMV verrebbe garantito, come precisa lo stesso progetto: “Il progetto include, inoltre, specifici accorgimenti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, attraverso il rispetto del mantenimento del deflusso minimo vitale del Fiume Chiese e la ricostituzione del corridoio ecologico, che mette in comunicazione l'ecosistema lacustre e quello fluviale e permette il passaggio della fauna ittica, mediante la realizzazione della scala di risalita per pesci”; “l'imposta della nuova traversa viene fissata mantenendo la quota dell'attuale traversa, garantendo il deflusso minimo vitale pari a 2.50 mc/s lungo il tratto del Chiese sub lacuale”. Ma dimenticando di precisare la presenza della “Savanella” a quota ben inferiore alla quota delle traverse poste a 367 m.

10. La Commissione di Collaudo che verificò l'inadeguatezza delle opere di ripristino della Galleria degli Agricoltori concluse: “si deve provvedere senza ritardi alla realizzazione di un nuovo scarico di fondo che interessi formazioni geologiche stabili e che abbia una maggiore capacità di deflusso”. Stante la presumibile non titolarità di tale Commissione a stabilire la necessità di una maggior capacità di deflusso, si sottolinea che la nuova galleria in progetto attraverserà per parte del suo tracciato le medesime formazioni geologiche instabili, e per una parte rocce di ignota natura. Si sottolinea altresì che la necessità di una maggior capacità di deflusso possa essere in relazione con la necessità di portare il lago a quota 370 m di massima regolazione, ovvero quota limite dell'allagamento, a tarda primavera, a fini di scorta estiva per l'irrigazione e pertanto ancora mantenendo la logica di voler gestire il Lago come un mero serbatoio. Quindi ancora una volta si segnala il

dubbio che la possibilità di applicare il Regolamento 2002 entri in conflitto con la reale messa in sicurezza del territorio e nella fattispecie la limiti al solo fine di ottenere quell'invaso di volumi d'acqua definito dal Regolamento 2002 medesimo.

Oltretutto non si comprende il motivo per cui il progetto preveda che la galleria degli agricoltori, già oggetto di lesioni in prossimità di abitazioni, verrà solo tappata e non riempita, lasciata così in balia di ulteriori smottamenti, e quindi ennesima fonte di pericolo per il territorio ed i suoi abitanti.

11. In definitiva, le opere indicate in progetto, in disparte i profili propri della messa in sicurezza (quelle cioè di collocare fuori dal perimetro della Paleofrana la traversa e la galleria degli agricoltori) hanno continuato a prevedere invasivi interventi di misurazione, finalizzati esclusivamente ad utilizzi produttivistici del Bene Ambientale Lago D'Idro, oggi fisicamente impossibili da ottenere in conflitto e a scapito della reale messa in sicurezza del territorio.

*

Gli atti ed i provvedimenti impugnati si rivelano sultano illegittimi per i seguenti profilo di

DIRITTO

I.

Violazione di legge: art. 9 Costituzione; art. 53, 91 e 144 del d.lgs n.152/2006 – art. 8 della cost. – art. 1 e 3 della legge n.241/1990.

Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, della carenza ed inesistenza dei presupposti, del difetto di istruttoria, della contraddittorietà, del travisamento dei fatti, del difetto di motivazione, dell'illogicità manifesta.

Il 5 agosto 2008 i comuni del lago d'Idro hanno sottoscritto un accordo di programma avente ad oggetto "la valorizzazione del Lago d'Idro".

Le motivazioni di tale sottoscrizione erano ben evidenziate nelle premesse, ove si dava atto che *"in seguito agli accertamenti effettuati, il Registro Italiano Dighe (Ora Ufficio Dighe del Ministero delle Infrastrutture) ha disposto in data 18/7/2003 una prima limitazione all'esercizio ordinario dell'invaso del Lago a quota m.367 (quota massima di regolazione). Il provvedimento anzidetto si è reso necessario per motivi di sicurezza e tutela della pubblica incolumità giustificata dal fatto che la situazione della attuale galleria di scarico ed in particolare la sua possibile indisponibilità per dissesto o crollo in corrispondenza di eventi idrogeo-*

logici intensi, potrebbe comportare l'evacuazione delle portate di piena unicamente attraverso l'alveo naturale dell'emissario del lago, con elevato rischio non solo di innalzamento dei livelli e di esondazione dello stesso, ma anche di mobilitazione del corpo franoso in sponda sinistra immediatamente a valle dell'esistente traversa, con possibilità di formazione di un ulteriore sbarramento naturale soggetto a successiva tracimazione con effetti di onda di piena nell'alveo sottostante e gravi rischi per la pubblica incolumità e gli abitanti a valle del lago".

Con questo presupposto, gli enti decidevano "il ripristino delle idonee condizioni di sicurezza del lago e dell'intero bacino", oltre alla "valorizzazione del sistema ambientale ed economico del lago".

In tale atto, in merito all'escursione dell'acqua si faceva richiamo, tra gli altri atti, al Regolamento 2002 e all'accordo prefettizio 2007, senza peraltro specificare alcunché di esplicito all'interno dell'accordo in merito alla definizione della nuova regola di gestione condivisa e alla relazione della stessa con le opere in oggetto.

Il progetto di messa in sicurezza (approvato nell'ambito della Conferenza di Servizi promossa con nota n. Z1.2013.0018796 del 4 dicembre 2013, oggetto di impugnazione) veniva peraltro, unilateralmente assegnato da Regione Lombardia alla propria Società controllata Infrastrutture Lombarde S.p.a., la quale, unilateralmente e senza minimamente coinvolgere gli enti comunali, assegnava arbitrariamente nuove regole di misurazione che, in quanto tali e per le precisazioni che precedono, nulla avevano a che vedere con il presupposto giuridico dell'iter procedimentale e cioè con la messa in sicurezza.

La scelta progettuale di conservare (*e soprattutto di aggravare*) le oscillazioni del Lago, pertanto, rappresenta una tipica manifestazione di eccesso di potere e di sviamento, essendosi tradito lo spirito iniziale della valorizzazione del Lago.

Del resto se il progetto, oltre alla messa in sicurezza, intende anche valorizzare il lago d'Idro, la scelta progettuale di abbassare ulteriormente il livello dell'acqua, si pone in contrasto con gli obbiettivi perseguiti, non foss'altro perché, ai sensi dell'art. 91 comma 1 del d.lgs n.152/2006, il Lago d'Idro è un'area sensibile che, in quanto tale, deve essere protetta e non sfruttata per finalità economiche (*idroelectriche e irrigue*) che cancellano le sue origini naturali.

In altri termini, se è vero, che gli interventi di messa in sicurezza sono stati spinti dall'esigenza di tutelare l'incolumità pubblica e, quindi, da un certo punto di

vista, di proteggere il bene primario della vita (art.2 della Cost: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo”), è anche vero che, una volta individuate le misure di ripristino e messo quindi al riparo detto bene, deve trovare nuovamente riespansione la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la cui importanza è tanto pregnante, da essere stata collocata nei diritti fondamentali della Carta Costituzionale ed in particolare nel suo articolo 8 ove si prevede che la Repubblica “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Tutela, evidentemente, compressa dal progetto impugnato, per aver arbitrariamente previsto misure di oscillazioni, talmente elevate da aggravare in modo irreversibile i già presenti fenomeni di squilibrio ambientale ecologico e danno paesaggistico conseguenti a decenni di sfruttamento abnorme durante la concessione; finalmente oggi in lenta ripresa a seguito della riduzione dell'escursione da 7m a 1,50m per effetto dell'accordo prefettizio del 2007.

Non è difficile capire, pertanto, quali potranno essere gli effetti nuovamente impattanti, se il Lago, dopo una rigenerata armonia ambientale dal 2007 a tutt'oggi, tornasse a subire le oscillazioni indicate nel progetto impugnato, ovvero divenissero ben oltre il doppio superiori a quelle oggi praticate.

È assai intuibile immaginare l'aggravamento dei predetti fenomeni qualora il livello fosse ulteriormente abbassato, inverando, in tal modo, una pacifica violazione dell'art. 53 del d.lgs n.152/2006, a mente del quale “Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione”; nonché dell'art. 144 rubricato “Tutela e uso delle risorse idriche” a mente del quale “Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale” [...] “La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici”.

Equilibri, invece, che allo stato, e senza motivo alcuno, verrebbero dal progetto

irreversibilmente “sconvolti”, poiché, superato il problema della Paleofrana e messo quindi in sicurezza il territorio, il Lago deve ritornare ad avere il proprio ontologico equilibrio di regolazione.

Un Lago naturale – ed oggi lo si può dire con forza grazie ad una nuova disciplina giuridica posta a tutela dell’Ambiente - non può insomma diventare una diga, poiché altrimenti perderebbe la sua essenza e ragion d’essere, a scapito del territorio e delle generazioni future che su detto territorio si insedieranno e ciò deve ritenersi tanto più importante e veritiero se si considera che il Lago d’Idro, come ricordato in apertura, è considerato un “sito di importanza comunitaria” (SIC IT3120065, in GUCE L 14 del 21 Gennaio 2004, p.43)

Sotto questo profilo, pertanto, gli atti impugnati risultano palesemente illegittimi, poiché hanno arbitrariamente deciso di fissare una regola di misurazione che non ha nulla a che vedere con la sicurezza e che è invece esclusivamente diretta ad avvantaggiare finalità meramente economiche a scapito dell’ambiente; finalità legate allo sfruttamento idroelettrico ed irriguo, in particolare da un vastissimo territorio agricolo che si ostina non voler ammodernare nulla dei sistemi irrigui ancora basati sulle tecniche ottocentesche, con notevole spreco della risorsa per evaporazione e percolazione.

Finalità, peraltro, che già oggi risultano ampiamente soddisfatte, atteso che gli scopi idroelettrici sono garantiti dalla “Galleria Enel”, rimasta immutata dal progetto; e lo stesso vale per gli scopi irrigui, come anzi detto, che vengono comunque soddisfatti da ben 7 anni anche con una escursione massima di 1,30m e cioè con una escursione ritornata ad essere dentro parametri naturali.

Sicché la decisione di ulteriormente abbassare il livello dell’acqua e di aumentare drasticamente le escursioni, appare senza senso logico (soprattutto in un progetto di messa in sicurezza, e oltretutto andando a limitare la stessa sicurezza), trovando invece l’unica giustificazione nella malcelata volontà di voler implementare lo sfruttamento idroelettrico/irriguo, grazie alla scelta progettuale che ha fissato in 3,25 il range dell’oscillazione.

Una tale escursione, infatti, non trova affatto giustificazione nell’esigenze “emergenziali” che dovrebbero sorreggere l’impalcatura di un autentico progetto di “messa in sicurezza”, come infatti ben argomentato della stessa Protezione civile nella nota del 5 Aprile 2013 ove viene correttamente spiegato che “pertanto,

considerate tutte le diverse istanze pervenute dal territorio, si ritiene doveroso nel rispetto delle specifiche competenze, stimolare il dialogo con gli Enti locali e le associazioni di cittadini che sollevano dubbi rispetto all'oggetto, all'utilità e all'economicità dell'intervento. A tal proposito, si invita la Regione, in ragione della titolarità sull'intervento nonché sull'accordo di programma, a fornire elementi di chiarimento rispetto alle motivazioni che hanno portato all'adozione della traversa, alla realizzazione della savanella e alla ridefinizione del tracciato della nuova galleria [...] Infine uno dei punti più sensibili concerne l'applicazione del regolamento regionale di gestione del Lago e in particolare si segnala che vengono sollevati dubbi sulla compatibilità di una escursione di 3,25 del livello del Lago con i prioritari interessi di salvaguardia della pubblica e privata incolumità".

E, francamente, se è la stessa Protezione Civile (preposta alla salvaguardia dell'incolumità pubblica) a sostenere che un'escursione di 3,25 stride con i presupposti fondanti il progetto di messa in sicurezza, qualche seria ragione di perplessità non può davvero non esserci.

Tanto più che, per garantirsi l'oscillazione di 3,25 metri la Regione è stata costretta addirittura ad abbassare il letto dell'incile del lago e del primo tratto del fiume Chiese emissario (si tratta della c.d. Savanella), poiché in difetto, come ricordato precedentemente, non avrebbe potuto rispettare i parametri del DMV imposti dalla normativa nazionale e comunitaria. E per ottenere la possibilità di invasare fino a quota 370 m, limite dell'allagamento, è stata costretta a progettare una nuova galleria di dimensioni maggiori dell'attuale galleria degli agricoltori, che attraversa rocce e instabili e ignote, e che scaricherà a valle una portata d'acqua le cui conseguenze sugli abitati a valle sono tuttora in corso di accertamento.

Questa è la vera e malcelata funzione del progetto di messa in sicurezza: garantire, grazie alla "Savanella, e alla nuova galleria, un'escursione di 3,25" metri per incentivare lo sfruttamento energetico e irriguo del lago a scapito dell'ambiente e del suo habitat.

Si tratta di obiettivi e finalità, lo sottolineiamo con estremo vigore, perfettamente scorporabili dalle opere progettuali afferenti la sicurezza e svianti gli scopi primari di sicurezza e di tutela ambientale e paesaggistica.

Peraltro, essendo pacifica la perfetta scorporabilità della Savanella e

dell'escursione prevista in progetto, sorge un altro motivo per dubitare della legittimità degli atti impugnati, in relazione ad una dei più importanti principi del diritto Amministrativo-

E' noto, infatti, che ogni azione amministrativa, recita l'art.1 della Legge n.241/1990, deve sempre essere "retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario".

Bene, negli atti impugnati non si spiegano le ragioni per le quali servirebbe "spendere" tutto il denaro messo a bilancio per la messa in sicurezza del Lago d'Idro. (circa 50 milioni di euro!!)

Se, infatti, il problema come spiegato negli atti impugnati, era quello di risolvere il problema della Paleofrana, perché allora – proprio in un'ottica di efficienza e di economicità – non si è direttamente intervenuti su di essa?

In nessun atto sono spiegate le ragioni per cui Regione Lombardia (rectius Infrastrutture Lombarde S.p.a.) abbia arbitrariamente ritenuto opportuno elaborare proprio un progetto di tal fatta, lasciando cioè "vivo" il pericolo di smottamento esistente e semplicemente "spostando" le opere di svaso altrove.

Ed ancora : ammettendo pure che vi sia il pericolo derivante dalla Paleofrana perché non tentare di risolverlo attraverso interventi alternativi sia pure possibili (vi sono puntuali studi tecnici al riguardo) diretti a mettere in sicurezza la Paleofrana ?

Perché limitarsi a valutare solo l'aspetto idraulico e non considerare soluzioni dirette a salvaguardare anche i collegamenti viari ?

In ogni caso, dal punto di vista amministrativo, l'assenza di una adeguata motivazione sulle scelte poste a base del progetto sono sufficienti per comprometterne la legittimità.

Così come illegittime, siccome immotivate, sono le ragioni per le quali la Regione, dopo aver progettato le nuove opere "fuori dal perimetro della Paleofrana", abbia anche arbitrariamente fissato regole di misurazione delle quote.

Anche una scelta di tal fatta rimane immotivata e comunque sviante rispetto alla finalità emergenziali primarie, ragion per cui la stessa merita di essere annullata, tenuto principalmente conto delle estremamente gravi e irreversibili ricadute

negative sull'ambiente oltre che sulla stessa sicurezza.

*

II

Violazione di legge: art. 9 Costituzione; art.3 ter e quater del d.lgs n.152/2006 – violazione dell'art.191 (ex art. 174) del tce .

DGR IX/2727 del 22 dicembre 2011 e criteri per la protezione e salvaguardia del bene lago e delle sponde : *art. 4.1 e ss, 4.9 testo dgr , art. 1.4, 1.6, 1.8 appendice b alla dgr.*

Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, della carenza ed inesistenza dei presupposti, del difetto di istruttoria, della contraddittorietà, del travisamento dei fatti, del difetto di motivazione, dell'illogicità manifesta.

*

Nella censura precedente, ed anche in punto di fatto, si è ampiamente dimostrato che la Regione Lombardia, messo in sicurezza il Lago, ha inteso incrementare le innaturali oscillazioni facendo prevalere l'interesse allo sfruttamento economico, idroelettrico ed irriguo anzichè l'interesse collettivo diretto alla tutela del patrimonio ambientale intimamente connesso con il lago d'Idro.

S'è poi anche accennato al fatto che le predette oscillazioni comporteranno un livello di minimo di invaso sotto la quota di 367, consapevoli tutti che una siffatta situazione aggraverebbe pesantemente il già devastato e danneggiato quadro paesaggistico.

Ora, poiché l'ingiustificato abbassamento del lago significa comprimere i valori naturali del medesimo oltre che distruggere un ecosistema già ampiamente frustrato da un precedente meccanismo di regolazione oggi anch'esso contrastante con le sopravvenute norme poste a tutela dell'habitat, continuare a mantenere invasive regolazioni anche quando le prospettate emergenze sono venute meno, significa violare i principi ambientali previsti dal d.lgs n.152/2006 ed in particolare:

- l'art. 3 ter, rubricato "Principio dell'azione ambientale" a mente del quale "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente";

- e il successivo articolo 3 quater, rubricato “principio di sviluppo sostenibile” secondo il quale “1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.

4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.

Risulta poi parimenti violato l'art. 191 (ex art.174) del TCE che così recita: “La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché

sul principio «chi inquina paga». In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione»

3. Si ricorda, inoltre, anticipando quanto poi verrà illustrato nel prosieguo che la Regione Lombardia è intervenuta in materia dettando con la DGR IX/2727 del 22 dicembre 2011 espressi principi e criteri per la protezione e salvaguardia dei beni ambientali “lago”, “sponde” e “fiume” in occasione della realizzazione di interventi da parte dell'uomo.

Significativi al riguardo sono gli articoli:

- **art. 4.1 opere idrauliche** in forza del quale *“per quanto riguarda le opere idrauliche, comprese quelle relative alla difesa del suolo, è necessario che si tengano in adeguata considerazione, oltre alle esigenze di garantire la sicurezza delle popolazioni insediate, le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito interessato dagli interventi di trasformazione territoriale, allo scopo di evitare modificazioni negative che comportino la perdita dei valori tutelati: a parità di efficacia dovranno essere privilegiate soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica”*.

La stessa disposizione prosegue poi dettando precise disposizioni tecniche e prescrizioni per gli *“interventi sulle opere di difesa idraulica ed idrogeologica”* e per gli *“interventi strutturali di manutenzione degli alvei”* prescrivendo per tali interventi l'obbligo di privilegiare opere di ingegneria naturalistica con obbligo di motivare le ragioni ove tali tecniche non possano essere utilizzate

- **art. 4.9 Interventi sul demanio lacuale**; in tale disposizione si prevede che per demanio lacuale si debbano intendere non solo l'alveo del lago, cioè l'estensione che viene coperta dal bacini idrico con le piene ordinarie ma anche la spiaggia lacuale costituita da quei terreni contigui lasciati scoperti dalle acque nel loro volume **ordinario** che risultano necessari e strumentali al soddisfacimento delle esigenze della collettività di accesso, sosta e transito. In tale disposizione si prevede espressamente che, in occasione della approvazione dei progetti, debbano essere valutate *“le interferenze tra quanto proposto e la salvaguardia del paesaggio lacuale con particolare riferimento alla necessità di considerare tali interferenze sotto il profi-*

lo "percettivo" (sia della vista dal lago o dalla sponda opposta che nella vista da terra verso il lago). Gli interventi dovranno evitare, rispetto alla caratterizzazione del quadro paesaggistico esistente, che si producano effetti "intrusivi" (non congruita e coerenza dell'intervento con il contesto) o "ostruttivi" (obliterazione della percezione del profilo della costa o dello specchio lacuale e della sponda opposta)".

Art. 1.6 appendice B, Settore geomorfologico e naturalistico, Laghi e Fiumi vengono delineati elementi di vulnerabilità e di rischio quali "Perdita o riduzione della forma ittica e della vegetazione lacustre e fluviale. Inquinamento delle acque. Modificazione delle sponde e nuova edificazione nell'immediato contesto (cantieristica, impianti tecnologici, arginature, ecc.)

Art. 1.8 appendice B, Settore geomorfologico e naturalistico, Corsi d'acqua descritti come "i corsi d'acqua naturali e artificiali, comprese le aree relative agli alvei ed ai paleoalvei dei corsi d'acqua naturali a morfologia variata delimitata da scarpate alluvionali o da superfici inclinate da terrazzamenti o a morfologia pianeggiante perimetrata dall'arginatura maestra".

Vengono delineati gli elementi di vulnerabilità e di rischio: "La vulnerabilità è da porre in relazione alla particolare sensibilità del sistema alle modificazioni dei singoli elementi di piccola scala, non sempre adeguatamente rilevati e valorizzati, oltretutto alle possibili e frequenti immissioni inquinanti.

I rischi sono connessi principalmente alle trasformazioni dirette (regimazione) e indirette indotte dall'edificazione (copertura, deviazione, arginature), trasformazione e rimodellazione del suolo ai margini e interferenza delle reti tecnologiche (captazione di corpi d'acqua minori a regime variabile in fase di realizzazione delle strutture sotterranee)."

Ebbene si tratta di importanti principi di tutela ambientale solennemente enunciati dalla Regione ma del tutto negletti o trascurati dal progetto qui censurato

4. In definitiva, tutti i predetti principi di tutela ambientale sono stati palesemente violati, anche perché gli atti impugnati, asseritamente eliminato il pericolo della Paleofrana, non hanno previsto alcuna misura di sostenibilità ambientale diretta a far rivivere il capitale naturale del lago, in aperto contrasto con il principio di precauzione di derivazione comunitaria

"Si rammenta in proposito che il principio di "precauzione" direttamente di-

scendente dal Trattato Ue che, per ciò solo, costituisce criterio interpretativo valido in Italia, a prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si compendia (per una definizione di quest'ultimo: "il cd. "principio di precauzione" fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione." (T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 20-01-2012, n. 665)

"La regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato UE. L'applicazione del principio di precauzione comporta che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali. (T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 20-01-2012, n. 663).

Nella fattispecie, conseguentemente, risulta anche violato il principio fissato all'art. 37 della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, rubricato "Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile".

Principi , lo si ripete solennemente enunziati nei testi normativi ma del tutto ignorati – se non apertamente violati - nella dissennata gestione delle acque del Lago in tutti questi anni e, da ultimo, nel progetto impugnato neppure troppo velatamente diretto a sfruttare la risorsa idrica senza adeguatamente considerare l'ambiente e il paesaggio.

*

III

Violazione di legge: art. 9 Costituzione, violazione del PTA Piano Paesaggistico regione Lombardia ; legge n.241/1990 ; art 6 della direttiva 92/43/cee del consiglio del 21 maggio 1992; art.3 ter e quater del d.lgs n.152/2006 – violazione dell'art.191 (ex art. 174) del tce .

DGR IX/2727 del 22 dicembre 2011 e criteri per la protezione e salvaguardia del bene lago e delle sponde : *art. 4.1 e ss, 4.9 testo dgr , art. 1.4, 1.6, 1.8 appen-*

dice B alla dgr.

Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, della carenza ed inesistenza dei presupposti, del difetto di istruttoria, della contraddittorietà, del travisamento dei fatti, del difetto di motivazione, dell'illogicità manifesta.

*

Nei capitoli che precedono si è sostenuto, in più punti di vista, che l'oscillazione del lago stabilita in progetto abbia rappresentato una scelta incompatibile con l'accordo di programma quale quello del 2008, in cui era stata posta come oggetto la valorizzazione del bene e non la sua definitiva compromissione.

Si è altresì sostenuto che una così forte escursione avrebbe arrecato un danno all'ambiente per l'assorbente considerazione che il Lago portato a quota ulteriormente abbassata rispetto all'attuale, è nociva sia in termini di degrado ambientale, sia quanto allo sfruttamento turistico ricettivo del territorio. (si ricorda che proprio a causa dell'insensato uso dei prelievi, il Lago nelle estati 2003-2004-2005-2006-2007 è stato interessato da ordinanze che inibivano la balneazione in ragione dell'elevato pH e l'elevata concentrazione di ciano batteri)

Ebbene, una tale situazione, di gravissima portata, si pone in netto contrasto con le regole che la Regione si è data nell'ambito del proprio piano paesaggistico (PTA), allorquando la stessa ha stabilito che:

"I territori contermini ai laghi di cui al precedente comma 3, come definiti dalla lettera b) dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 ed inclusi i centri abitati e lo specchio lacuale, costituiscono l'ambito di maggiore caratterizzazione per la compresenza, in stretta e reciproca relazione, di valori storico-culturali e naturalistici, la cui capacità attrattiva per la residenza e il turismo induce forti pressioni trasformative di potenziale rischio per l'integrità del delicato assetto paesaggistico; in questi territori le priorità di tutela e valorizzazione del paesaggio sono specificamente rivolte a garantire la coerenza e organicità degli interventi riguardanti sponde e aree contermini al fine di salvaguardare l'unitarietà e la riconoscibilità del lungolago; la pianificazione locale, tramite i P.T.C. di parchi e province e i P.G.T., e gli interventi di trasformazione devono quindi porre specifica attenzione alle seguenti indicazioni paesaggistiche, che specificano ed integrano quanto indicato al precedente comma 4:

- salvaguardia delle sponde nelle loro connotazioni morfologiche e

naturalistiche, strettamente relazionate con i caratteri culturali e storico-insediativi, che contribuiscono a definire identità, riconoscibilità e valori ambientali della consolidata immagine dei paesaggi rivieraschi, con specifica attenzione alla conservazione degli spazi ineditati, al fine di evitare continuità del costruito che alterino la lettura dei distinti episodi insediativi". [...] valorizzazione del sistema di fruizione pubblica del paesaggio lacuale, costituito da accessi a lago e da percorsi e punti panoramici a lago, correlata all'"estensione delle aree ad esclusivo uso pedonale o a traffico limitato, con previsione di adeguate strutture di sosta a basso impatto visivo, escludendo di massima il lungolago. Particolare cautela dovrà essere posta nell'"inserimento degli elementi di arredo urbano, di pavimentazioni e di eventuali piantumazioni che sono preferibilmente da coordinare a livello sovracomunale per valorizzare il sistema lungolago nella sua organicità" [...] recupero degli ambiti degradati o in abbandono inquadrato in programmi organici sovracomunali di ricomposizione paesaggistica del sistema spondale e del lungolago, prioritariamente rivolti a sostenere l'"offerta di forme di turismo e fruizione sostenibile;

- promozione di azioni finalizzate a migliorare la compatibilità paesaggistica delle infrastrutture ricettive per la fruizione e la balneazione, e contenimento e migliore integrazione nel paesaggio di campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive similari, valutando per le situazioni più critiche la possibilità di rilocalizzazione;

- salvaguardia dello specchio lacuale con particolare attenzione al massimo contenimento di opere e manufatti che insistono sullo stesso, comprese le strutture galleggianti, da verificarsi attentamente in riferimento alle interferenze visuali, simboliche e di coerenza con il contesto storico-culturale oltre che ambientale".

Ancor più nitido, poi, è il contrasto del progetto con le prescrizioni che la stessa Regione ha assegnato specificamente al Lago d'Idro, in relazione al quale si è stabilita la "Salvaguardia dei valori naturalistici del lago e degli scenari prealpini, contraddistinti da versanti acclivi e fitte coperture boschive, che contraddistinguono il paesaggio in cui si incastona lo specchio lacuale, anch'esso segnato da particolari caratteristiche ambientali; - Salvaguardia e valorizzazione della presenza degli insediamenti preistorici a palafitte di Ponte Caffaro; - L'attenta riqualificazione del sistema insediativo a lago e la

sistemazione delle sponde; -La coordinata riqualificazione degli insediamenti, degli spazi pedonali e delle aree a verde lungo la strada statale n. 237; - tutela e valorizzazione dell'insediamento storico di forte connotazione paesaggistica di Bagolino, della viabilità che lo collega al lungolago e delle peculiarità geomorfologiche e geologiche di contesto".

Così come palesemente violata, risulta l'intera direttiva comunitaria 92/43/43, a cominciare dalla sua parte introduttiva, recante le finalità sottese all'intervento comunitario, ove si è previsto che:

- considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato;

- considerando che il programma d'azione comunitario in materia ambientale (1987-1992) (4) prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e delle risorse naturali;

- considerando che la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;

- considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione;

- considerando che, tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, è necessario definirli come prioritari per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione;

- considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno Stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenario definito".

Finalità, tutte queste, platealmente frustrate da un progetto che, al riguardo, solo dietro esplicita richiesta del Ministero dell'Ambiente, emessa anche a seguito di osservazioni dell'associazione Amici della Terra Club di Lago D'Idro e Valle Sabbia, ha provveduto a verificare gli effetti della gravosa escursione di 3,25, peraltro omettendo di valutare il conseguente danno ambientale sui comparti fauna acquatica, qualità delle acque, qualità delle rive esposte e relativamente al SIC valutando il danno con la "probabilità di scomparsa del 32,15% degli habitat Natura-2000 e il 5% degli habitat non-Natura-2000" , come invece specificamente previsto dall'art.6 della direttiva 92/43/cee a mente della quale *"Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su, tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo"*

Per queste considerazioni, torna in attualità il procedimento di infrazione comunitaria 2005/4347 C(2005) 4598 inaugurato dalla Commissione europea, proprio in relazione "agli effetti sull'ambiente causati dalla gestione delle risorse idriche del Lago d'Idro".

Ebbene, nell'ambito del predetto procedimento, la Commissione si poneva proprio i quesiti che ora vengono portati sub iudice, giungendo poi alla seguente conclusione "alla luce di quanto sopra, sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda le attività di regolazione delle risorse idriche del lago d'Idro, che comportano effetti negativi sul patrimonio naturale del SIC IT 3120065 "lago d'Idro", non avendo subordinato il rinnovo della concessione di derivazione delle risorse idriche ad una valutazione delle implicazioni su detto SIC, come previsto all'art.6 paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE, non avendo di conseguenza applicato le condizioni stabilite all'art. 6 paragrafo 4 e non avendo adottato conformemente all'art.6, paragrafo 2, della direttiva, le misure necessarie per evitare il deterioramento di habitat naturali e di habitat di specie nonché la perturbazione di specie per le quali il sito è stato designato, l'Italia abbia violato gli obblighi che d essa incombono a norma dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE".

Ora, è vero che il predetto procedimento veniva archiviato dalla Commissione sul presupposto che l'Italia, chiarendo la sua posizione, controdeduceva che i

prelievi idrici dal lago erano stati effettuati sulla base di autorizzazioni concesse prima che il sito venisse designato “di interesse comunitario” e che comunque le procedure autorizzative relative alle richieste di rinnovo ovvero affidamento della concessione di regolazione del lago sarebbero di lì a poco concluse, tuttavia è anche vero che da quel momento nulla è più cambiato e nemmeno oggi, che il progetto di messa in sicurezza è stato approvato, la Regione ha provveduto a salvaguardare l’habitat dei luoghi, peggiorando addirittura l’ecosistema per mezzo di una soglia di regolazione caratterizzata da un’escursione addirittura peggiorativa rispetto a quella stabilita nel vigente Accordo Prefettizio del 2007.

Del resto, che siano questi i risultati a cui si andrà incontro, è circostanza provata dalle osservazioni che la stessa società Infrastrutture Lombarde, nella sua veste di Proponente del Progetto, ha reso nell’ambito dei procedimenti di VIA e VAS.

Ne da conto la stessa Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale, approvata poi con D.M. n.107 il 17 aprile 2013, ove si afferma che *“il proponente afferma che i principali impatti ambientali potenzialmente negativi sono legati principalmente alla fase di realizzazione delle opere”*.

La Commissione, inoltre, evidenziando la macroscopica contraddizione del “Proponente”, dapprima segnala che lo stesso avrebbe assicurato che *“per quanto riguarda l’analisi degli impatti ed effetti a lungo termine degli interventi [...] l’ambiente fisico, qualità delle acque e funzionalità fluviale, fauna ittica, ecosistema lacuale”* avrebbero *“effetti positivi su ambiente fisico, qualità delle acque, funzionalità fluviale e fauna ittica”*, onde poi sottolineare che *“per quanto riguarda l’ecosistema il Proponente rileva che il fattore perturbativo associato alla fase di esercizio che potrebbe comportare effetti negativi è la variazione di livelli idrici, ma che i possibili impatti ambientali legati alla futura gestione dei livelli non rientrano nell’analisi del presente Studio di Impatto Ambientale, in quanto non costituiscono una diretta conseguenza della realizzazione delle opere di progetto mirate alla sola messa in sicurezza **idraulica** del territorio”* così pacificamente ed inequivocabilmente dimostrando, in primo luogo, che le escursioni di 3,25 metri non hanno nulla a che vedere con la messa in sicurezza del lago (e allora perché sono stati previste, verrebbe da dire ingenuamente!) e secondariamente, che ad oggi non esiste alcuno studio che abbia esaurientemente

assicurato l'assenza di pregiudizio sull'ambiente (paventata comunque da controparte), onde per cui risulta senz'altro violato il principio di precauzione e di sviluppo sostenibile.

Doglianza questa resa ancor più consistente dalla circostanza che , come dimostrato dalla storia recente del lago sono proprio le escursione del livello delle acque ad arrecare irreversibile nocumento alle acque e agli ecosistemi del Lago d'Idro e al suo paesaggio costiero e limitrofo.

*

IV

Violazione di legge: art. 9 Costituzione, Art. 41 carta diritti fondamentali uomo, art. 14 legge 241/1990 ;

Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, della carenza ed inesistenza dei presupposti, del difetto di istruttoria, della contraddittorietà, del travisamento dei fatti, del difetto di motivazione, dell'illogicità manifesta, violazione del principio di leale collaborazione

Come ricordato in punto di fatto, la Regione Lombardia in data 7 marzo 2014, chiudendo i lavori della Conferenza di Servizi decisoria, approvava il progetto definitivo di messa in sicurezza del lago d'Idro.

Prima di detta chiusura, e in occasione delle varie fasi partecipative, non solo la Associazione ricorrente esprimeva forti perplessità ma anche il Comune di Idro manifestava il proprio dissenso alla realizzazione dell'opera, con le note prot. 2013U0007265 del 23 dicembre 2013, prot. 2014I0000080 dell' 8 gennaio 2014, 2014U0000081 del 8 gennaio 2014 e prot. 2014U0000265 del 18 gennaio 2014.

In tali noti, in particolare, il Comune d'Idro, diffidando Regione Lombardia dal voler approvare un progetto di snaturamento che avrebbe trasformato il Lago in Diga, sosteneva che le opere così progettate non rispondono alla messa in sicurezza dei territori sia lacuali che sub lacuali, manifestano la non conformità del progetto con la pianificazione urbanistica del Comune di Idro (P.G.T.) e presentano incongruenze progettuali che impongano una revisione totale della progettazione con modifiche progettuali non demandabili ad una successiva fase progettuale.

La Regione, tuttavia, riteneva ingiustamente che "il dissenso del Comune non è stato formulato con le modalità di cui all'art. 14 quater della l. n. 241/1990, che a riguardo prevede che il dissenso dei rappresentanti delle amministrazioni rego-

larmente convocate per essere validamente espresso all'interno della conferenza dei servizi, deve essere sorretto, tra l'altro, da una congrua motivazione e contenere, altresì, la critica costruttiva, volta, cioè, ad indicare le modifiche progettuali necessarie per ottenere il superamento del dissenso stesso"; e di conseguenza procedeva comunque all'approvazione dell'opera.

L'incedere dell'Amministrazione regionale pertanto risulta illegittimo, poiché ponendosi palesemente in disaccordo col principio di leale collaborazione, ha proceduto all'approvazione di un progetto, sostenendo l'assenza di una congrua e costruttiva opposizione, allorché l'Associazione ricorrente ma anche il Comune di Idro, anche nel corso delle molteplici riunioni, avevano offerto tutti gli elementi per arricchire il contraddittorio procedimentale al fine di avvalorare gli aspetti di tutela del territorio e del paesaggio, totalmente disattesi da controparte.

Ciò è documentalmente provato dalle richiamate note elaborate dal Comune e per convincersi di è sufficiente leggerne il contenuto.

Del resto, è impossibile sostenere che le opposizioni del Comune non sono state "costruttive" dato che è stata la stessa amministrazione comunale a richiedere un *"miglioramento ambientale sotto tutti gli aspetti sarà perseguibile unicamente con la stabilizzazione dei livelli e non con la pianificazione d'esercizio delle opere in progetto"*.

In gioco c'è il futuro del Lago, sicché era quanto mai opportuno e necessario rispettare il dissenso del Comune di Idro, tanto più che le progettate opere vorrebbero essere realizzate sul suo territorio.

L'approvazione del progetto senza voler prendere in considerazione con spirito costruttivo le osservazioni costruttive della Associazione ricorrente e del Comune violano pertanto anche il principio di leale collaborazione, buon andamento e di buona amministrazione di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nella cui duplice accezione prevede "il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio" nonché "l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni".

La violazione del "diritto ad una buona amministrazione" viene in particolare dedotta nella sua accezione squisitamente europea e cioè nella legittima aspettativa di attendersi dalla funzione amministrativa una "buona decisione" quanto meno

sotto il profilo dell'equità procedimentale.

In ogni caso, sintomatico di mala fede è stata l'approvazione della Conferenza di servizi senza l'esame o il riesame puntuale delle costruttive critiche spiegate dal Comune di Idro con le note oppositive del 23 dicembre 2013 e dell'8 gennaio 2014, che qui si intende opportuno richiamare in quanto parte integrante dei motivi di censura del progetto, sotto tutti i profili indicati nelle suddette epigrafe, ed affinché le stesse considerazioni di natura tecnica siano ben percepibili dagli enti cui il presente ricorso è indirizzato.

*

**NOTE OPPOSITIVE COMUNE IDRO
DEL 23 DICEMBRE 2013 E DELL'8 GENNAIO 2014**

"Dall'esame della documentazione relativa al progetto definitivo per la realizzazione delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del Lago d'Idro, emerge in maniera chiara ed inequivocabile che la messa in sicurezza dei nostri territori Non è compatibile con la regolazione del Lago d'Idro ai fini irrigui ed idroelettrici.

Esaminando attentamente le prescrizioni avanzate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici IV Sezione e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti divisione generale per le Dighe Divisione 4^a, si deducono le disposizioni all'obbligo di adeguamento del progetto definitivo alle normative vigenti ed emerge in maniera inequivocabile che accumulare acqua nel lago d'Idro, per usi irrigui ed idroelettrici, comporta il rischio di esondazioni con gravi danni ai territori lacuali, alle infrastrutture e pericolo per le persone ed in caso di fenomeni, anche solo di piene ordinarie, i repentini rilasci di rilevanti quantitativi d'acqua nel Fiume Chiese a Valle del Lago creerebbero situazioni di pericolo ai territori sub lacuali con danni a persone ed infrastrutture.

Alla luce delle attuali normative che regolano la realizzazione di nuove dighe, la contingente situazione di instabilità del versante a monte dello sbarramento in progetto e la conformazione dei territori spondali, risultano irrealizzabili interventi funzionali a creare accumuli d'acqua nel lago d'Idro. Il lago potrà assolvere solamente funzioni di laminazione delle piene e pertanto di sicurezza e mai e poi mai regolazione per scopi idroelettrici ed irrigui.

Sarebbe gravissimo ed imprudente approvare il progetto oggi in esame, in quanto carente di approfondimenti, verifiche e modifiche imposte come condizione al fine della definitiva approvazione da parte degli enti preposti.

Oggi siamo chiamati a valutare un progetto di messa in Sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica. Non è accettabile che si approvi questo progetto definitivo incompleto ed incoerente con gli accordi e le finalità attese, non è accettabile rimandare a fasi successive la soluzione delle gravi incongruenze progettuali già ora note, ancora peggio che si affidi all'impresa appaltante il compito di apportare gli adeguamenti e trovare soluzioni alle tante criticità già in questa sede fin troppo evidenti, un progetto che non rispetta le norme e che non rispetta le finalità concordate: è un progetto da respingere al mittente, Non da Approvare.

A) MODIFICA QUOTA DI MASSIMO INVASO

*F.C.E.M. 2002 368.00 m s.l.m. IGM 370 00 m Idrometrico
PROGETTO DEFINITIVO 371,11 m s.l.m. IGM *373,11 m Idrometrico*
372,17 m s.l.m. IGM**374,17 m Idrometrico***

I dati delle nuove quote di massimo invaso sono riportati a pag.82 del documento IDRAULICA OPERE GENERALI - Relazione idraulica D-DP-ID-OPG-R-002-4- nel modo seguente:

“a parità di portata evacuata, pari a 332 mc/s, si hanno i seguenti sovralti del lago, corrispondenti ad una piena millenaria con singolo colmo in assenza di svasi preventivi:

** con evacuazione prevalente dalla galleria: 371, 11 m s.l.m.*

*** con evacuazione completamente dalla traversa : 372, 17 m s.l.m.”*

Il valore di 371,11 m s.l.m. IGM corrispondente a 373, 11 m s.l.m. Idrometrico si discosta da quanto dichiarato a pag. 55 dello stesso documento che riporta “quota di massimo invaso di 371,23 m s.l.m. (livello di massima piena millenaria con ideogramma a singolo colmo ed in assenza di svasi preventivi)”.

Riteniamo non corretto prendere la quota di massimo invaso 371,23 m s.l.m. IGM (373,23 m s.l.m. Idrometrico) dichiarata a pag 55 come quota massima raggiungibile dal lago in caso di evento di piena, in quanto l'effettiva quota è 372,17 m s.l.m. IGM (374,17 m s.l.m. Idrometrico).

Per rendersi maggiormente conto di cosa comporta ai fini delle aree allagate il raggiungimento di tale quota (372,17 m s.l.m. IGM 374,17 m s.l.m. Idrometrico) riportiamo quanto dichiarato nel DOCUMENTO-ELABORATI GENERALI. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO PRELIMINARE P-0-000-00-RE-01-A:

“Quota 372,00 m s.l.m. IGM 374,00 m s.l.m. Idrometrico: mostra ulteriore marcato aumento della superficie allagata pari a 1,042 Km/q. A tale quota risultano allagate in maniera consistente alcune aree abitative ed alcune aree destinate ad insediamenti turistici. Il Comune di Bagolino presenta una superficie allagata che interessa quasi la totalità della zona costiera del centro abitato e degli insediamenti turistici e produttivi. Il Comune di Bondone presenta un' area allagata molto estesa che invade la superficie di un numero consistente di insediamenti produttivi.

Il Comune di Idro presenta un' area allagata molto ampia che interessa sia il centro abitato che i terreni con insediamenti turistico produttivi”.

La nuova quota di massimo invaso comporta come sopra evidenziato gravissimi danni e comporterà la definizione di una nuova quota demaniale con gravi conseguenze dal punto di vista urbanistico. Per completezza riprendiamo quanto dichiarato a pag. 42 del Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Quarta Sezione - in merito a questo aspetto: “Riguardo il regime del lago e le quote di massima regolazione (370 m) e massimo invaso, è necessario definire preventivamente come fissare il limite superiore del demanio lacuale, fissato a quota 369,70, risulta, con decreto del 1934, non in atti, al fine di prevenire eventuali problematici contenziosi per espropriazione. Considerato che il recente contenzioso sui laghi prealpini, compreso quello d'Idro, evidenzia una lievitazione del contenzioso per contestare la quota di massimo invaso e quindi l'invaso demaniale, è opportuno

che sia disposta una ricognizione delle sponde, con conseguente contaminazione, per evitare che eventuali utilizzazioni improprie della fascia di escursione del livello del lago possano pregiudicare le opere di invaso e quindi anche le quote degli scolmatori e degli organi di scarico. Il mantenimento della capacità d'invaso è fondamentale per conservare la totale disponibilità delle ACQUE NUOVE e delle ACQUE NUOVISSIME."

B) NON RISPETTO DELLE NORME

Non si rispettano le Norme Tecniche per la Progettazione e la Costruzione degli Sbarramenti di Ritenuta (Dighe e Traverse) e precisamente:

1) Non si rispetta il franco come riportato a pag.57 del documento ELABORATI GENERALI - OPERE GENERALI - RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE: "Il franco tra l'intradosso della soletta e la quota di massimo invaso è pertanto di 27 cm."

LA NORMA: gli scarichi di superficie della diga dovranno essere dimensionati in modo tale che il franco netto non sia inferiore a 1,0 m.

2) Punto 5.5.2 pag. 80 D-DP-ID-OPG-R-002 - Rev.4.doc.Relazione Idraulica - "Funzionamento in caso di occlusione parziale della traversa". Riteniamo che la motivazione riportata alla non applicazione di quanto prescrivono le norme non sia corretta.

3) Non si procede all'adeguamento del coronamento perché questo comporterebbe il non rispetto dell'Accordo di Programma 2008 ed anche perché modificare l'opera comporterebbe un nuovo iter progettuale. Quanto imposto dalle NTC 2008 è chiaro: GLI SCARICHI DI SUPERFICIE DELLA DIGA DEVONO ESSERE DIMENSIONATI PER L'ONDA CON PORTATA AL COLMO Di PIENA CORRISPONDENTE AL PERIODO DI RITORNO DI 1000 ANNI.

4) Alla prescrizione riportata a pag.31 del documento D-AT-ST-OPG-R-003-0 "occorre inoltre che sia indicato il franco residuo tra pelo libero e impalcato per lo scenario di piena più gravoso e che sia individuato il soggetto incaricato della manutenzione dell'opera residuale" Infrastrutture Lombarde risponde: "la quota del pelo libero in corrispondenza della traversa preesistente, con portata evacuata completamente dall'alveo del Chiese e con piena millenaria, è pari a 369,20 m s.l.m con un franco sul sotto trave dell'esistente impalcato di cm.60". Constatato che il franco è di cm.60, inferiore al metro, la considerazione progettuale che la nuova traversa corrisponde per luci e quote alla traversa esistente è cosa non vera e impone una verifica seria sulla quota 369,20 dichiarata nel progetto e sul relativo franco.

C) INESATTEZZE PROGETTUALI

1) Viene continuamente riportato "La nuova traversa di sbarramento è stata progettata con le medesime quote e luci della traversa attuale, come imposto dall'Accordo di Programma per la valorizzazione del lago d'Irdo del 5.8.2008". Quanto dichiarato NON CORRISPONDE AL VERO. Le luci della traversa esistente sono rispettivamente di 9,00 metri quella sinistra e di 11,00 metri quella destra, mentre le luci della nuova traversa sono di 11,50 metri entrambe.

2) Pag 57 del D-AT-GN-OPG-R001-rev5. La quota di massimo invaso di 371,23 m s.l.m. (livello di massima piena millenaria con idrogramma a singolo colmo ed in assenza di svassi preventivi) NON È DA RITENERSI CORRETTA. Do-

vrebbe essere considerata a livello progettuale quella citata a pag. 82 del D-DP-ID-OPG-R-002-Rev4.doc. Si evince che applicando tale quota il franco tra l'intradosso della soletta posto a quota 371,50 m s.l.m. IGM (373,50 m s.l.m. Idrometrico) e la quota di massimo invaso sarebbe completamente inesistente.

3) Quanto dichiarato a pag.83 del D-AT-GN-OPG-R001 - Rev5 Relazione descrittiva generale - "Altezza massima di ritenuta 368,00 m. s.l.m.(massimo livello di regolazione)" **NON RISULTA CORRETTO**. Per chiarezza riportiamo quanto definito nelle NTC (norme tecniche per le costruzioni):

□ **ALTEZZA di MASSIMA RITENUTA**: differenza tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso del paramento di monte.

□ **QUOTA di MASSIMA REGOLAZIONE**: quota del livello d'acqua al quale ha inizio, automaticamente, lo sfioro dagli appositi dispositivi.

□ **QUOTA di MASSIMO INVASO**: è la quota a cui può giungere il livello dell'acqua dell'invaso ove si verifichi il più gravoso evento di piena previsto, escluso la sopraelevazione da moto ondoso.

4) Quanto riportato a pag.116 del D-DP-ID-OPG-R-002 - Rev. 4.doc. "Si evidenzia che il crollo della vecchia traversa, essendo le dimensioni delle luci e le quote di imposta e di sommità delle paratoie le medesime della nuova traversa, è idraulicamente del tutto analogo a quello simulato nel presente capitolo" **NON È CORRETTO**. La diversa dimensione e ubicazione della traversa esistente impone uno studio specifico.

5) Punto 5.5.4 pag.82 D-DP-ID-OPG-R-002 - Rev.4.doc Relazione idraulica - Conclusioni - Quanto dichiarato "Risulta pertanto evidente che, sia per limitare i sopralti del lago che per limitare la corrente in Chiese e pertanto possibili inneschi di dissesti, è auspicabile utilizzare la nuova galleria di by-pass non solo in occasione dell'eventuale verificarsi della ostruzione dell'emissario del lago, ma anche per gestire efficacemente i fenomeni di piena in assenza della frana" **NON RISPETTA** le condizioni del Progetto Preliminare nel quale è riportato che la regolazione sia attuata e garantita esclusivamente dalla nuova traversa, mentre la nuova galleria di By-pass viene attivata solo in occasione degli eventi eccezionali di piena. Quanto prospettato **NON RISPETTEREBBE** le condizioni dell'Accordo di Programma 2008.

Avanziamo forti perplessità sull'effettiva possibilità di poter evacuare i 332 mc/s citati. Il progetto preliminare definiva in 335 mc/s la quantità di acqua esitabile dalla traversa di progetto con dimensioni diverse rispetto alla traversa del progetto definitivo, modifiche apportate per rispettare l'Accordo di Programma 2008. Il progetto preliminare prevedeva inoltre la completa demolizione della traversa esistente ed una modifica dell'alveo.

Per maggior chiarezza riportiamo quanto dichiarato a pag 12 del Documento - Elaborati generali: Relazione Illustrativa del Progetto Preliminare P-0-000-00-RE-01-A:

"La realizzazione della nuova traversa a monte della traversa esistente impone la demolizione della stessa. L'intero tratto di alveo compreso tra la traversa di progetto e quella sezione poco a valle della traversa esistente in cui le quote di progetto tornano a coincidere con le quote esistenti (tratto di lunghezza pari a 400 mt) verrà configurato per consentire: Il regolare deflusso delle portate in tutti i

casi di apertura delle paratoie e nel rispetto dei valori massimi di progetto”.

6) *La risposta di Infrastrutture Lombarde alla prescrizione inerente gli Aspetti Idrologici CONSIGLIO SUPERIORE dei LL.PP. D-AT-ST-OPG-R-003-O “Le portate scaricate a valle saranno variabili tra 300 mc/s e 330 mc/s, ovvero corrispondenti alle portate evacuate allo stato di fatto dagli attuali organi di regolazione pertanto gli effetti di una piena millenaria sui territori di valle saranno analoghi allo stato di fatto e di progetto”, NON CORRISPONDE AL VERO. La reale portata massima è definita in modo chiaro a pag.28 del Documento-Elaborati Generali: Relazione Illustrativa del Progetto Preliminare P-0-000-00-RE-01-A come di seguito riportiamo testualmente: “Allo stato odierno con galleria degli agricoltori avente sezione ristretta a seguito degli interventi di cerchiatura e consolidamento dall’interno e con la luce sinistra della traversa ridotta da 11 a 9 m la portata totale massima rilasciabile è stimabile in circa 230 mc/s”. Quanto riportato nella relazione del progetto preliminare è ampiamente confermato dall’attuale F.C.E.M. 2002 in cui sono definite le portate esitabili dallo scarico di superficie, la massima dallo scarico di fondo.*

7) *Si è proceduto al dimensionamento della galleria di By-pass funzionale alla messa in sicurezza del lago, assumendo come portata massima di progetto 300 mc/s per motivi di compatibilità con la capacità di deflusso del fiume Chiese, precisando che tale assunzione risulta discendere dai precedenti accordi tra le amministrazioni territoriali interessate. Oggi si procede in Conferenza di Servizi Decisoria senza sapere quanto sia effettivamente la portata transitabile in alveo a valle dello sbarramento ai sensi della circolare PCM 22806/95. Apprendiamo dalle risposte di Infrastrutture Lombarde alle prescrizioni Documento D-AT-ST-OPG-R-003-0- Aspetti di Carattere Generale - che tale studio è stato richiesto dall’Autorità di Bacino ed è in fase di elaborazione. Ci chiediamo come è possibile prendere come condizione progettuale di un’opera che come scopo primario dovrebbe mettere in sicurezza i territori lacuali e sublacuali senza neppure avere verificato i parametri assunti come condizione progettuale.*

8) *Svasi preventivi. Si intendono realizzare delle opere finalizzate alla sicurezza ponendo come quota di massimo invaso un livello del lago che porta ad allagamenti considerevoli dei territori lacuali con conseguenti notevoli rischi anche per i territori a valle della traversa ponendo come garanzia di sicurezza gli svasi preventivi. Riprendiamo quanto prescritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Idroelettriche -Divisione 4 - Coordinamento Istruttoria e Vigilanza Lavori: “La possibilità di pre svasi basati su previsioni meteorologiche deve in ogni caso essere assentita mediante l’adozione da parte di Regione Lombardia, di intesa con la Provincia Autonoma di Trento, di apposito piano di laminazione secondo la Direttiva P.C.M.27/2/04”. Riteniamo che la possibilità di svasi preventivi debba essere intesa come ulteriore fattore di sicurezza non come condizione di sicurezza. La sicurezza dei territori è subordinata alla riduzione della quota di massima regolazione.*

9) *Punto 5.6 - DIMENSIONAMENTO DELLE DIFESE DI SPONDA - pag. 83 D-DP-ID-OPG-R-002 - Rev.4. Relazione Idraulica. Le quote assunte per la salvaguardia idraulica NON SONO CORRETTE.*

L’ipotesi di gestione delle opere di progetto che prevedono lo scarico in parte

attraverso la galleria e in parte attraverso la traversa riteniamo NON SIA CORRETTA.

10) Punto 7: ANALISI DI SENSIBILITÀ DEI MODELLI NEI CONFRONTI DEI COEFFICIENTI EMPIRICI UTILIZZATI - Pag. 93-94-95 D-DP-ID-OPG-R-002 -Rev.4 Relazione Idraulica: "L'esatta determinazione del coefficiente di contrazione potrà essere sviluppata in sede di progettazione esecutiva mediante la realizzazione di un modello fisico": Esistono notevoli elementi di incertezza sui livelli raggiungibili dal lago in funzione del coefficiente di contrazione. Riteniamo che l'esatta determinazione non possa essere demandata ad una successiva fase progettuale, alle effettive quote raggiunte del lago devono corrispondere le relative opere.

11) Punto 9.5.1 SIMULAZIONE 1: DAM-BREAK TOTALE - Pag. 127 D-DP-ID-OPG-R-002 - Rev.4 - Relazione Idraulica - Tabella 4.2: "I valori riportati sono relativi al punto centrale della savanella (quota di fondo dell'alveo sistemato 363,10 m s.l.m.) e sono sostanzialmente rappresentativi dell'intera sezione". La quota inferiore NON RISPETTA le quote della savanella concordate. Riprendiamo quanto dichiarato al Punto 5-2-3-di pag.68 dello stesso documento: "Si ritiene pertanto ottimale il posizionamento della luce per il rilascio del D.M.V. a 363,80 m s.l.m. La savanella avrà quota variabile tra 363,45 e 363,25 m s.l.m. e larghezza di 4,5 m".

Puntualizziamo inoltre che quanto riportato "In tale ipotesi n°3 risulta necessario allargare la soglia della terza luce della traversa e la savanella di valle di 1,0 m, portandole da 3,5 m di progetto preliminare a 4,5 m. L'adeguamento va incontro alle richieste del Comune di Idro", NON CORRISPONDE AL VERO. L'innalzamento alla quota 363,80 era un obbligo progettuale nel rispetto dell'Accordo di Programma 2008, eventuali allargamenti della savanella erano da intendersi accettabili da parte del Comune di Idro unicamente con un ulteriore innalzamento della quota minima della savanella. La posizione del Comune di Idro in merito alla realizzazione della savanella è sempre stata chiara e di assoluta contrarietà, in quanto tale opera è unicamente finalizzata alla regolazione e non alla sicurezza. Per ulteriore chiarezza riportiamo quanto citato nel verbale della riunione del Collegio di Vigilanza in data 27.09.2010: "Considerazioni tecniche alle richieste presentate dal Comune di Idro nella pre-riunione del Comitato di Vigilanza svoltasi in data 15 settembre 2010. RICHIESTA N°1 – riportare la savanella alla medesima quota della traversa, 367,00 oppure eliminare del tutto la savanella assicurando l'uscita del deflusso minimo vitale tramite le paratoie della traversa -: l'ipotesi del Comune di Idro di eliminare la 3° luce e la relativa savanella di scarico è ulteriormente peggiorativa della capacità di laminazione del lago in caso di piena e riduce in modo secco e definitivo di circa 5 Milioni di mc la capacità di laminazione, accumulo e di svaso, anche preventivo, del lago. A fronte di quote della savanella previste a 365,80 dal progetto preliminare - 365,45 del progetto definitivo - SI CONSIDERA AMMISSIBILE un ulteriore innalzamento della quota della savanella fino al livello minimo di 366,20 eventualmente migliorabile in sede di approvazione del progetto esecutivo. L'innalzamento della quota inferiore della savanella comporterà l'incremento della larghezza della stessa, allo

scopo di garantire il D.M.V fissato dalla normativa”.

Riprendiamo sintetizzando quanto descritto alle **CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE SULLA REGOLAZIONE E SUI LIVELLI DISPONIBILI PER LE UTILIZZAZIONI**: “Poiché il concessionario idroelettrico dell’Alto Chiese ha per legge l’obbligo di restituire al lago i volumi regolabili (invasabili) nel lago d’Ido, l’ipotesi del Comune di Idro comporterebbe automaticamente una perdita secca, unilaterale ed irrevocabile per il lago e per le utilizzazioni di valle di 16,27 milioni di metri cubi di accumulo (circa il 48%) dei volumi”. Precisiamo che la progettazione definitiva non tiene conto dell’innalzamento definito dal Collegio di Vigilanza a quota 366,20 e di conseguenza non vi sarà un ulteriore innalzamento in fase di progettazione esecutiva rispetto a tale quota. Era semplicemente una presa per i “fondelli” come con lo stramazzo davanti alla galleria unicamente finalizzato ad acquisire il consenso delle Amministrazioni alla realizzazione delle opere così come progettate.

D) ASPETTI AMBIENTALI

Le valutazioni ambientali non tengono conto degli effetti devastanti creati all’ambiente lacustre dalla regolazione, Non sono state fatte delle attente simulazioni dell’effetto lago alle varie quote legate alla regolazione per usi irrigui ed idroelettrici, è ridicolo che l’unica simulazione presente nella documentazione riguardi l’imbocco della nuova galleria ed il fronte e retro della nuova traversa. Tra l’altro fatte con effetto lago al massimo della regolazione. Come mai non vengono fornite le simulazioni alla quota di minima regolazione? Come mai non sono fornite simulazioni fotografiche a vari livelli della prospettata regolazione con dislivelli di mt. 3,25 e più, in corrispondenza delle principali spiagge pubbliche? Come mai non vengono fornite le simulazioni fotografiche con l’effetto savanella? Quando in questa invece di scorrere il minimo deflusso vitale con le quantità imposte dalle leggi scorrerà quella decisa dal commissario per la regolazione. Noi che qui ci abitiamo le devastanti situazioni che si vengono a creare ad ogni stagione nel periodo di massima presenza di turisti sul nostro territorio le conosciamo ed abbiamo già esperienza dell’uso indiscriminato che i concessionari sono abituati a farne.

L’abbassamento e la modifica dell’alveo naturale del Fiume Chiese per giustificare lo scorrimento del DMV non è accettabile, non c’entra nulla con la sicurezza e pertanto il progetto dovrà essere modificato eliminando la savanella. Il DMV dovrà scorrere al di sopra dell’attuale quota dell’incile.

E) CONSIDERAZIONI FINALI

Riportiamo quanto riportato a pag. 4 del **DOCUMENTO-ELABORATI-GENERALI: RELAZIONE ILLUSTRATIVA del PROGETTO PRELIMINARE-P-0-000-00-RE-01-A**.

“Ogni intervento, pertanto, volto alla messa in sicurezza del territorio nei confronti degli effetti del fenomeno franoso non potrà prescindere, appunto, da una regolazione del lago d’Idro congruente con le finalità irrigue ed idroelettriche. È da notare che le opere che attualmente consentono la regolazione del lago sono state concepite, al tempo della loro realizzazione, esclusivamente per detto scopo, senza alcuna finalità di messa in sicurezza dei territori per eventuali ostruzioni dell’alveo a seguito del collasso della frana, evento quest’ultimo che al tempo di

costruzione delle opere di regolazione non era stato colto per quello che effettivamente si è dimostrato negli anni a seguire". Questo è il vero scopo per cui si realizzano le opere.

Riteniamo che le incongruenze progettuali evidenziate ai punti A-B-C impongano una revisione totale della progettazione con modifiche progettuali non demandabili ad una successiva fase progettuale come diversamente disposto dalla Divisione 4 che nella parte finale del documento - Approvazione tecnica con prescrizioni, ai sensi della L.594/94, PROT:0008587-28/06/2013 - scrive: "Tanto si rimette per i successivi adempimenti che codesto Concessionario vorrà intraprendere al riguardo, rappresentando che questa Direzione resta in attesa delle richieste integrazioni progettuali, per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni, raccomandazioni ed osservazioni rese, cui potrà procedersi anche in sede di progetto esecutivo".

V

Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, della carenza ed inesistenza dei presupposti, del difetto di istruttoria, della contraddittorietà, del travisamento dei fatti, del difetto di motivazione, dell'illogicità manifesta

*

V.1 Nelle deduzioni sopra svolte sono state illustrate le gravi carenze sul piano istruttorio che hanno caratterizzato il progetto in oggetto.

Particolarmente grave si appalesa però la inesistenza di uno studio geologico esteso all'area in oggetto, studio relativo sia alla cd Paleofrana sia alla struttura geologica destinata ad essere nuovamente attraversata dal nuovo percorso della Galleria degli agricoltori, progetto che è destinato ad attraversare in larga misura lo stesso giacimento di sostanza minerale (San Giovanni Bianco) che proprio per la sua instabilità ha reso oggi inutilizzabile la galleria degli agricoltori.

V.2 Analogamente dicasi per la assoluta incoerenza del progetto in esame che pare destinato a far fronte ai soli bisogni ed alle necessità di natura idraulica senza considerare che l'eventuale crollo della cd Paleofrana andrebbe ad interessare , interrompendola, anche la principale via di collegamento con Brescia.

Ebbene tale esigenza è stata del tutto negletta dalla Regione ben attenta a salvaguardare le sole esigenze di approvvigionamento idrico degli agricoltori senza effettuare una effettiva ed organica messa in sicurezza della Paleofrana.

V.3 Che tale messa in sicurezza organica della Paleofrana fosse possibile è circostanza ben nota alla Regione in quanto vari autorevoli professionisti hanno attestato che la cd Paleofrana potrebbe essere messa in sicurezza intervenendo sulla stessa massa terrosa effettuando opere di consolidamento che non solo renderebbe-

ro definitivamente stabile la paleofrana stessa, preserverebbero la sicurezza della viabilità di fondo valle, impedirebbero lo scempio del lago sopra descritto e, circostanza certamente non secondaria, richiedendo costi di gran lunga inferiori a quelli sicuramente fantastici preventivati per l'opera in oggetto.

Ci si riferisce qui in particolare alla perizia redatta in data 12 marzo 2008 dal Prof. ing. Paolo Simonini di Padova e dal dott. Ing. Francesco Giustacchini di Salò "Analisi di fattibilità per un intervento di stabilizzazione della frana di Idro mediante cunicolo drenante", perizia della quale riportiamo le conclusioni finali

"4. Considerazioni conclusive

La presente relazione ha esaminato gli esiti della nuova campagna di indagini geotecniche e di monitoraggio eseguite da Arpa Lombardia, che ha permesso di meglio focalizzare le dinamiche evolutive della frana di Idro.

In base alle osservazioni discusse in precedenza, si propone un sistema di interventi combinati, per mitigare in modo significativo il rischio intrinseco ai dissesti in atto. Esso è così sinteticamente composto:

1) Completamento del sistema di drenaggio superficiale con esecuzione della seconda linea di canalizzazione sul lato ovest della frana, così come previsto nel progetto redatto dagli scriventi nel 2009. Questo intervento ha il fine di arrestare il processo erosivo superficiale presente in lato sinistro;

2) Sistema di drenaggio profondo composto, in alternativa, da 4 pozzi di largo diametro muniti di dreni sub-orizzontali profondi o da un gruppo più numeroso di pozzi di diametro inferiore. Questo intervento mira a stabilizzare il corpo principale della frana che scivola lungo una superficie molto profonda ormai ben definita dalle misure di Arpa Lombardia;

3) Muro di rinforzo/ripristino della protezione di sponda in lato sinistro del fiume Chiese, assolutamente necessario per evitare crolli parziali dello stesso.

Con riferimento agli interventi di drenaggio profondo, è importante evidenziare che la nuova soluzione con pozzi drenanti di diametro inferiore, che rappresenta l'evoluzione della proposta originaria di pozzi a grande diametro, è resa possibile grazie agli importanti avanzamenti tecnologici ottenuti negli ultimi anni nella costruzione di macchine per trivellazioni a grande diametro, in grado di scavare, in presenza di rivestimento del foro, grazie a coppie e forze assiali elevatissime. La nuova soluzione consente infatti i seguenti vantaggi:

- l'inserimento diretto nel terreno della camicia in acciaio di rivestimento e sostegno dello scavo fino a grandi profondità, evitando l'uso dei tradizionali fanghi bentonitici, il cui impiego vanificherebbe quasi completamente la capacità di drenaggio del foro;

- un'esecuzione molto rapida del singolo pozzo (un pozzo delle dimensioni qui previste può essere eseguito in meno di 10 giorni);

- la conduzione dei lavori in completa sicurezza, in quanto tutte le operazioni tecniche sono eseguite da piano campagna senza far scendere nello scavo macchine e personale;

- la possibilità di eseguire, tramite trivellazione orizzontale teleguidata, scarichi al fondo dei pozzi secondo tracciati adattabili alla disposizione scelta: tali scarichi sono eseguiti utilizzando un numero limitato di postazioni individuabili sul versante dove viene posizionata la macchina perforatrice, limitando perciò il numero di piste di servizio;

- una significativa riduzione dei costi complessivi dell'intervento.

In virtù di tutto ciò, è ora possibile proporre un progetto pilota, avente un costo complessivo abbastanza limitato, se si tiene conto degli enormi volumi del movimento franoso in atto.

Questo intervento pilota preliminare, costituito da un primo ordine di pozzi trivellati, collegati sul fondo da una tubazione di scarico, agisce sullo stato tensionale del terreno riducendo localmente le pressioni dell'acqua e, conseguentemente, incrementando, anche se solo leggermente e localmente data la limitata estensione dell'intervento pilota, il livello di sicurezza dell'area.

L'efficacia del progetto pilota potrà però essere controllata dalla presenza dell'attuale sistema di monitoraggio che consentirà efficacemente di misurare quali saranno gli effetti dell'intervento pilota sui livelli di falda in prossimità dei drenaggi. La successiva analisi retrospettiva dell'influenza dell'intervento di drenaggio sul regime di filtrazione profondo fornirà elementi di valutazione per estendere l'intervento-a tutta la zona in movimento.

Valutando il costo dell'intervento pilota con pozzi di "piccolo diametro" sommato al costo della seconda canalizzazione per le acque superficiali e all'intervento sul muro della sponda, da eseguire con innovativa tecnica del Soil Nailing, l'importo minima per iniziare i lavori di mitigazione del rischio di frana e di circa 2,3 [due virgola tre] Milioni di Euro."

*

Pare opportuno sottolineare che il costo dell'opera oggetto del progetto qui impugnato è di circa **46 milioni di euro**, un costo venti volte superiore a quello preventivato dalla perizia sopra indicata.

*

ISTANZA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

Nel caso di specie sussistono le condizioni per ottenere il ristoro dei danni sia da "contatto procedimentale" sia soprattutto per il pregiudizio che dovesse subire l'ambiente in ragione dell'eventuale esecuzione del progetto, di cui si darà contezza e prova in corso di causa, danno che, comunque ed in via graduata, si chiede venga liquidato in via equitativa destinando il Tribunale gli importi che dovessero essere liquidati al miglioramento della situazione ambientale del lago d'Idro .

*

I ricorrenti, come sopra rappresentanti e difesi, confidano nell'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.

*

Si indica in euro 650,00 il contributo unificato che viene versato.

Si producono i seguenti documenti:

1. Atto costitutivo 15 novembre 2007 registrato a Salò il 20 febbraio 2007 e relativo statuto ed attribuzione codice fiscale;

2. Delibera n. 5 del 19 novembre 2007 della Direzione Nazionale degli Amici della Terra – Italia;

3. Decreto Ministro Ambiente 20 febbraio 1987 - Estratto Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1987 n. 48;

4. Decreto 7 marzo 2014 n. 1949 con il quale il dirigente dell'UO difesa del suolo ha disposto la conclusione del procedimento di conferenza dei servizi relativa alla "Realizzazione delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d'Idro. Progetto Definitivo".

Brescia li 4 maggio 2014

avv. Carlo Braga

*

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE:

Io sottoscritto avv. Carlo Braga, con studio in Brescia, Via Tosio n.11, procuratore di: Associazione Amici della Terra – Club di Lago d'Idro e Valle Sabbia con sede in Idro, nonché personalmente dei signori: Bordiga Gianluca, Elena Bini, Vaglia Elisabetta, Formenti Giuseppe, Salicetto Roberto, Gasparini Adriano, ut supra, in base alla legge 1994 n.53 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia rilasciata in data 25 luglio 1994, ho notificato copia del sovrasteso ricorso giurisdizionale di legittimità dinanzi al TAR Lombardia, Sezione di Brescia , a:

-**Regione Lombardia**, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, corrente in -20124 Milano, Piazza Città di Lombardia 1, inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata **A.R. n.76529797250-4** spedita dall'Ufficio Postale di Brescia Centro, Piazza della Vittoria, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è stata iscritta al **n.42** dell'anno **2014** del mio registro cronologico.

Brescia, li 6 maggio 2014

Avv. Carlo Braga



-**Comune di Lavenone**, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in 25074 – LAVENONE (BS.), Via Nazionale n.99, inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata **A.R.n.76529797249-2** , spedita

dall'Ufficio Postale di Brescia Centro, Piazza della Vittoria, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è stata iscritta al **n.43** dell'anno **2014** del mio registro cronologico.
Brescia, li 6 maggio 2014

Avv. Carlo Braga



Comune di Anfo, in persona del Sindaco pro tempore, corrente in -25070 – ANFO (BS), Via Suor Stefani Irene n.7, inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata **A.R. n.76529797248-1**, spedita dall'Ufficio Postale di Brescia Centro, Piazza della Vittoria, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è stata iscritta al **n. 44** dell'anno **2014** del mio registro cronologico.
Brescia, li 6 maggio 2014


Avv. Carlo Braga



Comune di Bagolino, in persona del Sindaco pro tempore, corrente in – 25072 – BAGOLINO, (BS), Via Parrocchia n.34, inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con **A.R. n.76529797247-0**, spedita dall'Ufficio Postale di Brescia Centro – Piazza della Vittoria, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è stata iscritta al **n.45** dell'anno **2014**, del mio registro cronologico.
Brescia, li 6 maggio 2014.

Avv. Carlo Braga



Infrastrutture Lombarde spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in -20124 – Milano, Via Pola n.12/14, inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con **A.R. n.76529797246-9**, spedita dall'Ufficio Postale di Brescia Centro – Piazza della Vittoria, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è stata iscritta al **n.46** dell'anno **2014**, del mio registro cronologico.
Brescia, li 6 maggio 2014.

Avv. Carlo Braga



Enel Green Power spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede

in -00198 –ROMA, Viale Regina Margherita n.125, inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata **A.R. n.76529797245-8**, spedita dall'Ufficio Postale di Brescia Centro – Piazza della Vittoria, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è stata iscritta al **n.47**, dell'anno **2014**, del mio registro cronologico.
Brescia, li 6 maggio 2014.

Avv. Carlo Braga



-Comune di Idro, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in -25074 – IDRO (BS) – Via San Michele 81, inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata **A.R. n.76529797244-7** spedita dall'Ufficio Postale di Brescia Centro, Piazza della Vittoria, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è stata iscritta al **n.48** dell'anno **2014** del mio registro cronologico.
Brescia, li 6 maggio 2014

Avv. Carlo Braga



Comune di Bondone in persona del Sindaco pro tempore, con sede in -38080 BONDONE (TN), Via Giuseppe Giusti n.48, inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata **A.R. n.76529797243-6**, spedita dall'Ufficio Postale di Brescia Centro, Piazza della Vittoria, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è stata iscritta al **n.49** dell'anno **2014** del mio registro cronologico.
Brescia, li 6 maggio 2014

Avv. Carlo Braga



Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in 38122 – TRENTO, Piazza Dante n.15, inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata **A.R.n.76529797242-5**, spedita dall'Ufficio Postale di Brescia Centro, Piazza della Vittoria in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è stata iscritta al **n.50** dell'anno **2014** del mio registro cronologico.
Brescia, li 6 maggio 2014.

Avv. Carlo Braga



-Ministero per le Infrastrutture e Trasporti in persona del ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in -25122 - Brescia, Via Santa Caterina n.6, inviandone copia conforme all'originale con **A.R. n.76529797235-6**, spedita dall'Ufficio Postale di Brescia Centro, Piazza della Vittoria in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è stata iscritta al n.51 dell'anno 2014, del mio registro cronologico.
Brescia, li 6 maggio 2014

Avv. Carlo Braga



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in -25122- Brescia, Via Santa Caterina n.6, inviandone copia conforme all'originale con **A.R. n.76529797234-5**, spedita dall'Ufficio Postale di Brescia Centro, Piazza della Vittoria in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è stata iscritta al n.52 dell'anno 2014 del mio registro cronologico.
Brescia, li 6 maggio 2014.

Avv. Carlo Braga



Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in -25122 - Brescia, Via Santa Caterina n.6, inviandone copia conforme all'originale con **A.R. n.76529797233-4**, spedita dall'Ufficio Postale di Brescia Centro, Piazza della Vittoria, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è stata iscritta al n.53 dell'anno 2014, del mio registro cronologico.
Brescia, li 6 maggio 2014.

Avv. Carlo Braga



Comunita' Montana Della Valsabbia, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Via Reberberi, 2, 25078 VESTONE (BS), inviandone copia conforme all'originale con **A.R. n.76529797236-7**, spedita dall'Ufficio Postale di Brescia Centro, Piazza della Vittoria, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è stata iscritta al n.54 dell'anno 2014, del mio registro cronologico.
Brescia, li 6 maggio 2014.


Avv. Carlo Braga



Autorita' Di Bacino Laghi Garda E Idro, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Via Pietro Da Salò, 37, 25087 SALO' (BS) inviandone copia conforme all'originale con A.R. n. **76529797238-9** spedita dall'Ufficio Postale di Brescia Centro, Piazza della Vittoria, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è stata iscritta al n. **55** dell'anno **2014**, del mio registro cronologico.
Brescia, li 6 maggio 2014.

Avv. Carlo Braga



Soprintendenza Beni Architettonici E Paesaggistici Di Brescia, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*; domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in via Santa Caterina n.6, 25122-Brescia, ivi inviandone copia conforme all'originale con A.R. n. **76656606729-4** spedita dall'Ufficio Postale di Brescia Centro, Piazza della Vittoria, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è stata iscritta al n. **56** dell'anno **2014**, del mio registro cronologico.
Brescia, li 6 maggio 2014.

Avv. Carlo Braga



Soprintendenza Beni Architettonici E Paesaggistici Di Milano, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura di Stato Via Freguglia, 1 C.A.P. 20100- Milano (Mi) inviandone copia conforme all'originale con A.R. n. **76529797240-2**, spedita dall'Ufficio Postale di Brescia Centro, Piazza della Vittoria, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è stata iscritta al n. **57** dell'anno **2014**, del mio registro cronologico.
Brescia, li 6 maggio 2014.


Avv. Carlo Braga



Commissario Mitigazione Rischio Idrogeologico, presso il Ministero dell'Ambiente, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in via Santa Caterina n.3, Brescia, inviandone copia conforme all'originale con A.R. n. **76529797241-3**, spedita dall'Ufficio Postale di Brescia Centro, Piazza della Vittoria, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è stata iscritta al n. **58** dell'anno **2014**, del mio registro cronologico.
Brescia, li 6 maggio 2014.

Avv. Carlo Braga



A.I.P.O', in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Strada Giuseppe Garibaldi, 75 43100 PARMA (PR) , inviandone copia conforme all'originale con A.R. n. **76529797289-1**, spedita dall'Ufficio Postale di Brescia Centro, Piazza della Vittoria, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è stata iscritta al n.**59** dell'anno **2014**, del mio registro cronologico.
Brescia, li 6 maggio 2014.

Avv. Carlo Braga

